

(2192-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1957 (V. Stampato n. 3018)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 OTTOBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 1957

Ratifica ed esecuzione della Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata in Ginevra il 7 settembre 1956.

ONOREVOLI SENATORI. — Già il 25 settembre 1956 veniva conclusa a Ginevra, sotto gli auspici della Società delle Nazioni, una Convenzione sull'abolizione della schiavitù. Successivamente il diritto naturale ed inalienabile dell'uomo alla libertà e la condanna della schiavitù sono stati proclamati nella « Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo » delle Nazioni Unite.

La constatazione che la schiavitù, la tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non sono ancora state eliminate in tutte le regioni del mondo hanno indotto il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ad adottare il 30 aprile 1956 una Risoluzione in cui si propone la convocazione di una Conferenza di plenipotenziari per la elaborazione di una Convenzione supplementare

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a quella della Società delle Nazioni del 1926, tuttora in vigore.

La Conferenza, alla quale hanno partecipato 51 Stati, è stata tenuta a Ginevra dall'agosto al settembre 1956; alla fine di essa è stata adottata la Convenzione sottoposta al nostro esame. Essa si propone di intensificare gli sforzi sul piano nazionale e internazionale per raggiungere la totale ed universale abolizione della schiavitù e della tratta degli schiavi nonché l'abolizione delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù.

Queste istituzioni e pratiche, definite all'articolo 1 della Convenzione, sono:

a) la servitù per debiti consistente nell'impegnare i servizi di una persona a favore del creditore a tempo indeterminato ovvero senza imputare la prestazione a sconto del debito;

b) la servitù terriera consistente nella costrizione a vivere ed a lavorare su un fondo, non proprio, ed a fornire gratuitamente o contro remunerazione determinati servizi, senza possibilità di cambiare tale condizione;

c) le limitazioni varie del libero consenso della donna per quanto riguarda il matrimonio, quali l'acquisto della sposa, la cessione o la trasmissione in eredità della stessa;

d) lo struttamento del lavoro dei minori.

Gli Stati partecipanti alla Convenzione si impegnano ad abolire progressivamente, ed al più presto possibile, tali istituzioni.

L'articolo 3 impegna gli Stati partecipanti a comminare pene molto rigorose a chi trasporta o tenta di trasportare schiavi. Impegna inoltre ad impedire che siano usati a tale scopo navi o aerei che battano la loro bandiera e che siano usati per scalo i loro porti e i loro aeroporti. Gli Stati si impegnano anche ad un re-

ciproco scambio di notizie di ogni caso di tratta di schiavi o di tentativo di infrazione alla Convenzione.

L'articolo 4 stabilisce che ogni schiavo che si rifugi a bordo di una nave di uno Stato contraente è da considerare *ipso facto* uomo libero.

Gli articoli 5 e 6 prevedono pene per attività illecite (forniture di schiavi, produzione di segni indelebili sulla servitù, ecc.) connesse con la schiavitù e le altre istituzioni analoghe.

Non è ammessa alcuna riserva alla adesione alla Convenzione, che è aperta a tutti i membri delle Nazioni Unite o di una Istituzione specializzata delle Nazioni Unite, e a qualsiasi altro Stato a cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite faccia invito di aderire.

La Convenzione si applica *ipso facto* anche a tutti i territori non autonomi in amministrazione fiduciaria, coloniali e non metropolitani in genere, che uno Stato partecipante rappresenta sul Piano internazionale.

La Convenzione è depositata presso il Segretariato delle Nazioni Unite, essa impegna gli Stati contraenti di 3 anni in 3 anni; l'eventuale denuncia di essa deve essere indirizzata al Segretario almeno 6 mesi prima dello scadere del triennio.

Onorevoli Senatori, è superfluo illustrare la necessità di combattere la schiavitù anche nelle sue forme larvate. Al riguardo il Senato ha già 2 anni fa approvato un ordine del giorno molto espressivo.

Invito pertanto il Senato, a nome della Commissione unanime, ad autorizzare la ratifica della Convenzione in oggetto.

SANTERO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù,

della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata in Ginevra il 7 settembre 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.